



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 11 MARZO 2025

SPETTABILE
CLIENTELA

OGGETTO: RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI ASSUNZIONI AGEVOLATE PER L'ANNO 2025.

Spettabile Clientela,
di seguito, un riassunto delle principali assunzioni agevolate per l'anno 2025.

- 1) Super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato** La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha prorogato per il prossimo triennio la super deduzione del costo del lavoro, introdotta dal primo decreto attuativo della riforma fiscale, il Dlgs n. 216/2023 (articolo 4). Stiamo parlando della cosiddetta maxi deduzione fino al 130 per cento per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato secondo la formula “più assunti, meno paghi”. Si tratta di un incentivo, una super deduzione al 120 o fino al 130 per cento, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e nuove lavoratrici a tempo indeterminato, operativo dal 2024 e prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027. Non cambiano i criteri generali dell'agevolazione, che consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, una variazione in diminuzione della base imponibile ulteriore rispetto a quella ordinaria. Gli incentivi premiano i datori di lavoro che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, ancora di più se appartenenti alle categorie più fragili. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, con il comma 399 dell'articolo 1, un nuovo criterio di calcolo dell'agevolazione. Per l'applicazione della super deduzione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, e fino al 2027, debutta un criterio su base mobile per il calcolo dell'incremento occupazionale in ciascuno degli anni

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



agevolati rispetto al precedente. L'incremento occupazionale che le aziende devono far registrare per poter ottenere l'accesso all'agevolazione deve quindi avvenire anno per anno. In altre parole, l'agevolazione spetta "se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente."

- 2) **Bonus assunzione giovani under 35:** È stato ritirato il Decreto che doveva definire i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo denominato bonus giovani e cioè soggetti che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato.

L'incentivo è previsto all'[articolo 22, del decreto legge n. 60/2024](#) (cd. Decreto Coesione).

Per tale motivo, si allungano i tempi per l'uscita della circolare INPS che dovrà definire le modalità attuative dell'incentivo e dare la possibilità ai datori di lavoro di fruire dell'agevolazione contributiva.

Oltre al Decreto per il Bonus Giovani under 35, restiamo in attesa del Decreto per il Bonus Donne, previsto dall'[articolo 23, del decreto legge n. 60/2024](#).

- 3) **Bonus per l'assunzione di donne** Il DL n. 60/2024 ha introdotto anche un bonus specifico per l'assunzione di donne, attivo fino alla fine del 2025. Consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate e senza alcun limite di età. Nello specifico, l'agevolazione prevede per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici a tempo indeterminato un esonero totale dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico (ad esclusione di premi e contributi INAIL) per massimo 2 anni, nel limite massimo di 650 euro su base mensile. Rientrano nella definizione di lavoratrici "svantaggiate" le donne:

- di qualsiasi età;
- disoccupate da almeno 6 mesi;
- residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici

caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014). L'esonero contributivo spetta anche per l'assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza. Le assunzioni devono avvenire nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 e devono comportare un incremento occupazionale netto.

L'esonero ha una durata di: • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato; • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato. Resta inoltre in campo l'esonero per i datori di lavoro che assumono le donne vittime di violenza che ricevono il reddito di libertà. Il beneficio consiste in un esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, pari al 100 per cento. L'importo massimo del bonus assunzioni arriva a 8.000 euro all'anno, cifra che deve essere riparametrata e applicata su base mensile.

- 4) **Bonus assunzioni donne vittime di violenza:** Resta inoltre in campo l'esonero per i datori di lavoro che assumono le donne vittime di violenza che ricevono il reddito di libertà. Il beneficio consiste in un esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, pari al 100 per cento. L'importo massimo del bonus assunzioni arriva a 8.000 euro all'anno, cifra che deve essere riparametrata e applicata su base mensile. Il contratto di lavoro deve essere stipulato con una donna vittima di violenza che riceve il cosiddetto reddito di libertà, la misura che è stata introdotta dal Decreto Rilancio e che consiste in un contributo economico fino a un massimo di 400 euro mensili per un anno. Per usufruirne le donne vittime di violenza, senza figli o con figli o figlie minori, devono essere seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Possono beneficiarne coloro che sono residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extra UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

- 5) **Bonus assunzioni ZES Unica Sud** Sempre dal Decreto Coesione è arrivato uno specifico bonus per le assunzioni effettuate da micro e piccole imprese operanti nella ZES unica Sud con non più di 10 dipendenti. Le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 saranno oggetto di agevolazione contributiva, per lavoratrici e lavoratori over 35 che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, esclusi dirigenti e lavoratori domestici, nelle regioni di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili. Sono esclusi i premi e i contributi INAIL fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Altra condizione necessaria per la fruizione è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
- 6) **Decontribuzione Sud** Resta in campo anche la decontribuzione Sud, prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 fino al 2029 ma con alcune importanti novità. La misura fino alla fine del 2024 e per i contratti in essere al 30 giugno dello scorso anno ha assunto la forma di un esonero contributivo del 30 per cento. Per mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno, con la Manovra sono state introdotte due nuove versioni dell'agevolazione, una destinata alle micro e PMI e l'altra alle grandi imprese. In entrambi i casi, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna possono beneficiare di uno sgravio sui contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi INAIL. Ci sono però alcune importanti novità, a partire dalla percentuale di esonero riconosciuta alle imprese che, per il 2025, passa dal 30 al 25 per cento. Nello specifico, nel 2025 le imprese possono beneficiare, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024, di un esonero contributivo del 25 per cento per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La

percentuale di esonero va poi a scalare per gli anni successivi (per le assunzioni al 31 dicembre dell'anno precedente), fino al 2029:

- 20 per cento per il 2026, per un importo massimo di 125 euro;
- 20 per cento per il 2027, per un importo massimo di 125 euro;
- 20 per cento per il 2028, per un importo massimo di 100 euro;
- 15 per cento per il 2029, per un importo massimo di 75 euro.

7) Agevolazione per l'assunzione dei beneficiari dell'assegno per l'inclusione Dal 1° gennaio 2024 l'assegno di inclusione ha sostituito il reddito di cittadinanza. Prima ancora è entrato in vigore anche il supporto per la formazione e il lavoro, che può essere richiesto da chi non ha i requisiti per accedere all'ADI. L'INPS con la circolare n. 111, pubblicata sul sito il 29 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative per l'accesso alle agevolazioni sulle assunzioni di beneficiari delle due misure. I datori di lavoro possono beneficiare di un esonero dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico, ad esclusione dei premi e dei contributi INAIL, fino a 8.000 euro per un anno. L'esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o meno, compresi quelli del settore agricolo. Si applica per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale, comprese le trasformazioni da tempo determinato. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente.

8) Assunzioni agevolate per lavoratori under 30 e over 50 Altre agevolazioni in vigore nel 2025 sono quelle legate all'età dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono assunti e che, diversamente dalle precedenti misure, derivano da norme approvate negli scorsi anni. Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni e per le persone con più di 50 anni. Il primo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. Consiste in un esonero contributivo pari al 50 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell'importo di 3.000 euro, ad esclusione di premi e contributi INAIL. Possono beneficiare dell'incentivo, che dopo il mancato rinnovo del



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

bonus assunzioni per under 36 torna ai requisiti precedenti, i datori di lavoro privati del territorio nazionale e di tutti i settori di attività economica. L'agevolazione spetta solo per giovani che non siano mai stati occupati con contratti a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Tuttavia il requisito deve essere verificato solo al momento della prima assunzione. Nel caso di assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro agevolato, il datore di lavoro può continuare a fruire del beneficio per il periodo residuo fino alla durata complessiva. L'accesso allo sgravio contributivo è permesso nei seguenti casi: • trasformazioni in contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione; • mantenimento in servizio alla conclusione di un contratto di apprendistato (se il lavoratore non ha compiuto 30 anni al momento della conferma e per 12 mesi dalla data di assunzione); • trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro (in questo caso l'esonero è dal 100 per cento della contribuzione): - attività di alternanza scuola lavoro; - periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore; periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca. Non è permesso l'accesso all'agevolazione ai datori di lavoro che abbiano licenziato personale nei sei mesi precedenti l'assunzione o lo licenzino nei sei mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo o in seguito a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Anche per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2025, poi, continua ad essere in vigore la misura prevista dalla Legge Fornero, la legge n. 92/12, per i lavoratori over 50. L'articolo 4, comma 8, stabilisce la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013. In questo caso l'agevolazione si applica anche in relazione ai premi assicurativi, come chiarito dalla circolare INAIL n. 28 del 23 maggio 2014. L'incentivo all'assunzione per lavoratori di età non inferiore a 50 anni si applica nel caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione. Il soggetto deve essere disoccupato da oltre un anno e il dimezzamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro si applica per 12 mesi. Se il

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

6

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



contratto viene trasformato a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione. L'incentivo spetta al soggetto in questione solo se si registra un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dell'anno precedente.

- 9) **Bonus assunzione per i lavoratori disoccupati** Oltre alle misure già citate, per favorire l'occupazione sono anche previste agevolazioni per chi assume lavoratori disoccupati, senza vincoli legati all'età. Tali agevolazioni riguardano i soggetti che percepiscono un trattamento di NASpI. L'articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92, nella versione aggiornata dopo le modifiche dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2015 prevede un contributo mensile pari al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Le assunzioni devono avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in precedenza instaurato con il lavoratore.

10) Incentivi 2025 per l'assunzione di lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi

In base a quanto previsto dall'articolo 4, co. 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), ai datori di lavoro privati (comprese le società cooperative di produzione e lavoro) che si trovino nelle seguenti condizioni:

- non abbiano in atto nell'azienda sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (tale norma è stata abrogata, con decorrenza 24 settembre 2015, dall'art. 46 del D.Lgs. n. 148/2015); ovvero
- non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti;

salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci **lavoratori che abbiano fruito del trattamento**



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell'intervento, per un periodo di 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

In pratica, **per 12 mesi, la contribuzione a carico del datore è pari al 10,00%**

Le **condizioni generali da osservare** riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno rispettati gli obblighi di legge e quelli previsti dai contratti collettivi, nonché l'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); infine la misura non soggiace alla disciplina del regime *de minimis*.

Per le **indicazioni operative** si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, circolare, 23 gennaio 2007, n. 22; Inps, circolare 1° giugno 1999, n. 122.

11) Contratto a termine per le sostituzioni di maternità e paternità

Ai sensi dell'articolo 4, co. 3-5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tutti i datori di lavoro privati – a condizione che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 20 (quindi, al massimo 19) – i quali assumono con un contratto a termine (ai sensi degli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come da ultimo modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) o utilizzano in somministrazione a termine, un/a lavoratore/trice per la **sostituzione di un/a dipendente assente per maternità o paternità** che

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

8

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

fruisce dei congedi di cui al medesimo D.Lgs. n. 151/2001, godono di uno **sgravio contributivo del 50% sulla retribuzione della persona assunta** a termine in sostituzione.

Le **condizioni generali da osservare** riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, nonché l'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime *de minimis*.

Quale ulteriore misura agevolativa, oltre al fatto che non opera alcun limite numerico per l'assunzione dei lavoratori da adibire alla sostituzione delle colleghe o dei colleghi assenti per la ragione in esame, **il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale dell'1,40%** (né l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo).

Per le **indicazioni operative** si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, messaggio 17 aprile 2014, n. 4152; Inps, messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382; Ministero del lavoro, Nota 1° settembre 2008, n. 11604; Ministero del Lavoro, Nota 12 aprile 2005, prot. n. 391; Inail Nota 24 luglio 2001; Inps, circolare 10 luglio 2001, n. 136; Inps, messaggio 14 febbraio 2001, n. 28; Inps, circolare 20 giugno 2000, n. 117

12) Il caro e vecchio APPRENDISTATO rimane sempre la formula più conveniente per inserire giovani inesperti nel mercato del lavoro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SRL

STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

9

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

